

Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (Art. 3 SFDR)

La Banca ha adottato politiche e presidi per l'integrazione del rischio di sostenibilità nei processi di investimento relativamente al Servizio di Consulenza Evoluta e di Gestione con l'obiettivo di valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità che potrebbero avere impatti negativi sull'investimento.

Per rischio di sostenibilità, infatti, si intende “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento”.

Ad esempio, un cambiamento climatico, le tematiche quali la disuguaglianza o i diritti del lavoro, la corruzione, la pratica di vendite scorrette, potrebbero avere un impatto determinante nella crescita e nella redditività di un emittente che potrebbero inficiare il valore stesso della società e creare dunque un effetto negativo sull'investimento effettuato.

La banca si è dotata di indicatori relativi alla sostenibilità e all'ecosostenibilità forniti da provider esterno come di seguito descritti:

- Indicatore di aderenza alla tassonomia ex art.2, punto 7 lettera a) (eco sostenibilità) Regolamento Delegato UE 2017/565 e successive integrazioni e modifiche;
- Indicatore sintetico di sostenibilità: ex art.2, punto 7 lettera b) (sostenibilità) Regolamento Delegato UE 2017/565 e successive integrazioni e modifiche

Tali indicatori sono parte integrante del processo di selezione degli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda la selezione degli OICR collocabili presso la propria clientela, oltre a quanto sopra esposto, la Banca pone in essere un'analisi qualitativa volta a verificare le scelte di investimento dei gestori in ambito ESG.

Nello specifico tale analisi considera come valore aggiunto la promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili, caratteristiche espresse mediante la classificazione come prodotto art.8 o art.9 della normativa SFDR

L'identificazione dell'appartenenza a una di queste categorie è effettuata, oltre che della documentazione ufficiale prodotta dagli emittenti, anche dei dati forniti da info-provider terzi.

Criteri di esclusione

Al fine di identificare gli emittenti e i relativi strumenti finanziari maggiormente esposti a rischi di natura sociale, ambientale e di governance e quindi di escludere dall'universo investibile determinanti strumenti finanziari, sono stati introdotti nell'ambito del servizio di Consulenza e di Gestione Patrimoniale criteri di esclusione nel processo di selezione/investimento relativamente a:

- derivati speculativi su materie prime alimentari (es. ETC su materie prime agricole);
- emittenti con business prevalentemente legato alla produzione di armi non convenzionali (es, mine antiuomo, armi nucleari, armi di distruzione di massa)

Nell'ambito dei criteri di esclusione, in ottemperanza alla Legge 220/2021 e al provvedimento attuativo emanato da Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF in tema di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo la Banca ha inserito all'interno del proprio processo di investimento i seguenti presidi:

- individuazione delle società coinvolte per il tramite di elenchi pubblici consultabili tramite siti web e per il tramite di provider terzi;
- divieto di acquisto o sottoscrizione in vigore, per qualsiasi servizio di investimento in capo alla Banca, di strumenti finanziari emessi dalle società presenti nelle liste di cui sopra;
- in relazione all'attività di collocamento OICR un'accurata due diligence in merito alle politiche di esclusione da parte delle SICAV/SGR.

Integrazione rischio di sostenibilità in capo ai partner commerciali

Per le linee di gestione patrimoniale in delega ad Euromobiliare Advisory SIM, allo scopo di assicurare la gestione del rischio di sostenibilità, il gestore delegato ha integrato il processo di investimento adottando principi di esclusione nella selezione degli investimenti in strumenti diversi dagli OICR; per quanto riguarda la selezione degli OICR il gestore delegato assicura l'integrazione e la gestione del rischio di sostenibilità, se rilevante, basandosi sull'analisi della presenza di adeguati presidi di gestione del rischio adottati dagli asset manager emittenti degli OICR stessi. L'informativa sulla politica di integrazione dei rischi di sostenibilità è disponibile sul sito internet di Euromobiliare Advisory SIM.

Banca del Piemonte nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo si affida a partners che gestiscono il rischio di sostenibilità, ossia il rischio che fattori ambientali, sociali o di governance possano incidere negativamente sul valore dell'investimento finanziario, integrandolo nei processi di investimento allo scopo di valutare gli effetti negativi sulla sostenibilità. Per maggiori dettagli sulle politiche in tema di sostenibilità dei partner della Banca si rimanda al sito di Reale Group e di Helvetia Vita Spa.

Art. 5 Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della normativa SFDR, la Banca ha pubblicato le informazioni sulla remunerazione e sui fattori ESG nella propria informativa Pillar 3.